



AO Brotzu

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data - 9 AGO. 2019 Deliberazione 1826

OGGETTO: Presa d'atto convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e l'Università Vita – Salute San Raffaele per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento degli iscritti al Master di secondo livello in Neuroradiologia Interventistica Endovascolare e per tutti gli studenti dell'Ateneo.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da - 9 AGO. 2019 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne

PREMESSO che in data 29.05.2019, con deliberazione n. 1333, questa Azienda Ospedaliera ha approvato lo schema della convenzione con l'Università Vita – Salute San Raffaele per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento degli iscritti al Master di secondo livello in Neuroradiologia Interventistica Endovascolare e per tutti gli studenti dell'Ateneo.

VISTA la convenzione che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale. (All.1)

RITENUTO pertanto di dover prendere atto della suddetta convenzione.

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di** prendere atto della convenzione tra l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" e l'Università Vita – Salute San Raffaele per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento degli iscritti al Master di secondo livello in Neuroradiologia Interventistica Endovascolare e per tutti gli studenti dell'Ateneo, firmata da entrambi i Rappresentanti Legali ed allegata alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.
- **di trasmettere** la deliberazione alla Direzione Medica dello Stabilimento San Michele e al Direttore del Dipartimento Servizi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Paolo Cannas

S.C. Com. e Rel. Est. R. Menzies

Coll. Amm.vo Anna M. Cocco

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

Università Vita-Salute San Raffaele con sede legale in Via Olgettina 58, 20132 MILANO (MI) Codice Fiscale 97187560152 rappresentato dal Consigliere Delegato Dott.ssa **Anna Flavia d'Amelio Einaudi** nata a Roma il 22 giugno 1982

E

SOGGETTO OSPITANTE

L'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" con sede legale in Piazzale A. Ricchi, 1, 09134 Cagliari (CA) Codice Fiscale/Partita Iva 02315520920 rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas a Lunamatrona il 16 dicembre 1973

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani

**Convenzione collettiva
di Tirocinio Curricolare**

MO 115-1
rev. 02 del 14/03/2019
RO 115
Pag. 2 di 7

formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3**Progetto Formativo Individuale**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4**Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5**Indennità di partecipazione**

Convenzione collettiva di Tirocinio Curricolare

MO 115-1
rev. 02 del 14/03/2019
RO 115
Pag. 3 di 7

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
 - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore
 - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale, purché segnalate anticipatamente al soggetto promotore

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e, durante lo svolgimento del tirocinio, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni (D.L. vo 2008/81), nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dal Soggetto ospitante.

Il Soggetto ospitante garantisce che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate dai tirocinanti, sono in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e si impegna a rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte.

Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti.

Il Soggetto ospitante si farà carico degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.Lgs. 81/08; in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale.

La Formazione sulla sicurezza in base all'art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome n.221/CSR del 21 dicembre 2011 è così ripartita:

- la formazione generale è erogata a carico del Soggetto proponente;
- la formazione specifica è erogata a carico del Soggetto ospitante.

**Convenzione collettiva
di Tirocinio Curricolare**

MO 115-1
rev. 02 del 14/03/2019
RO 115
Pag. 4 di 7

Il Soggetto ospitante si farà carico degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza Sanitaria" del D.Lgs. 81/08, ove prevista, trasmettendo all'Ufficio Stage e tirocini (stage.tirocini@univr.it) eventuali giudizi di idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità.

Per quanto riguarda gli adempimenti per il personale interessato dalla pratica comportante l'esposizione a radiazioni ionizzanti, ciascuna parte garantisce la classificazione del personale ai fini della radioprotezione, art. 82 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., la sorveglianza medica, art. 83 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., e fisica, art. 75 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., al proprio personale.

Sarà compito del Tutor del Soggetto Ospitante, ai sensi dell'articolo 299 del decreto 81/2008, svolgere la funzione di Preposto per la salute e sicurezza del Tirocinante vigilando e sorvegliando che si attenga alle disposizioni specifiche di prevenzione e protezione, segnalando all'ente promotore il reiterato mancato rispetto di tali misure.

ARTICOLO 8**Trattamento dati personali**

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice Privacy"), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il "Regolamento"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in esecuzione della presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella Convenzione medesima, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, inclusi, se del caso, i dati sensibili, biometrici, genetici o, in ogni caso, idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato, così come definiti dal Codice Privacy e dal Regolamento. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna ad informare i tirocinanti relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entrano in contatto nello svolgimento del tirocinio; a tal fine il soggetto ospitante autorizzerà gli stessi al trattamento dei dati nominandoli "soggetti autorizzati al trattamento".

Ai tirocinanti è fatto divieto di comunicare e/o diffondere a terzi i dati e le informazioni di cui ha conoscenza nell'ambito dello svolgimento del tirocinio. Tale obbligo dovrà essere osservato anche a seguito di modifica o cessazione delle attività presso il soggetto ospitante. Ciascuna parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui la stessa, al fine di dare corretta esecuzione alla Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi di cui l'altra Parte sia titolare, ad assumere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, l'incarico di responsabile del trattamento dei dati personali a norma dell'Art. 29 del Codice Privacy o dell'Art. 28 del Regolamento, a tal fine sottoscrivendo apposito atto da allegarsi alla presente Convenzione.

**Convenzione collettiva
di Tirocinio Curricolare**

MO 115-1
rev. 02 del 14/03/2019
RO 115
Pag. 5 di 7

Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione della Convenzione emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti dei dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiuntivo per alcuna Parte, un accordo di contitolarità a norma dell'Art. 26 del Regolamento da allegarsi alla presente Convenzione e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati. La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

ARTICOLO 9**Spese di registrazione e imposta di bollo**

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II del DPR 131/86, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine a carico dell'Ente ospitante.

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle leggi vigenti in materia. Le parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Milano.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente Accordo è stato interamente negoziato e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1341 e 1342 cc.

ARTICOLO 10**Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe. Eventuali rinnovi sono da concordare tra le parti prima della scadenza prevista.

ARTICOLO 11**Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Convenzione collettiva di Tirocinio Curricolare

MO 115-1
rev. 02 del 14/03/2019
RO 115
Pag. 6 di 7

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Convenzione collettiva di Tirocinio Curricolare

MO 115-1
rev. 02 del 14/03/2019
RO 115
Pag. 7 di 7

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Il soggetto promotore Università Vita-Salute
San Raffaele _____ Data

Il soggetto ospitante Azienda Ospedaliera
"G. Brotzu" _____ Data